

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28.04.2003, N. 23 DEL
26.09.2005, N. 34 DEL 14.06.2006, N. 19 DEL 11.06.2007**

Art. 1 Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2002 per l'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) e per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu).
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

Art. 2 Oggetto

Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2002, nelle materie di cui all'art. 1 e secondo le disposizioni che seguono.

Art. 3 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari all'intera imposta o maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessati e della sanzione amministrativa tributaria.
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, commi 1, del citato d.lgs. n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con il versamento di una somma pari all'intera imposta o maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti coloro che nell'ambito dell'accertamento per l'individuazione degli evasori in materia di Imposta comunale sugli Immobili hanno ricevuto da parte di questo Ente questionari relativi a dati e notizie inerenti immobili in loro possesso risultanti dalla banca dati dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli.

Art. 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, commi 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari mediante il versamento di una somma pari al 60% dell'imposta dovuta con esclusione degli interessi e sanzione.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2003, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. L'integrazione si perfeziona e diventa efficace con il pagamento, entro il 31 luglio 2003, dei maggiori importi dovuti in base alla dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione presentata.

Ai fini del calcolo delle maggiori tasse, occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti in ciascun periodo.

Le somme dovute devono essere versate direttamente utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale messi a disposizione dal Servizio Tributi del Comune unitamente a tutta la modulistica per la dichiarazione integrativa.

Art. 5
Definizione degli atti d'imposizione emessi dal Comune

1. Gli avvisi d'accertamento in rettifica, d'ufficio e gli avvisi di liquidazione, notificati entro il 31 dicembre 2002, anche se divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento della tassa accertata o liquidata e delle eventuali relative addizionali, con l'abbuono degli interessi e delle sanzioni.
2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 31 luglio 2003, delle maggiori tasse accertate.
3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate.

Art. 6
Rateizzazione

1. E' ammessa la rateizzazione qualora gli importi da versare per tutte le annualità accertate superino:
 - a. Per le persone fisiche Euro 500.00;
 - b. Per gli altri soggetti Euro 1.200.000.
2. Gli importi, maggiorati degli interessi legali, decorrenti dal 31 luglio 2003 possono essere versati in due distinte rate di pari importo entro il:
 - a. 31 luglio 2003;
 - b. 15 ottobre 2003.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire al Servizio Tributi del Comune, la quietanza dell'avvenuto pagamento, unitamente all'istanza di definizione sottoscritta dalla persona fisica o, in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, dal legale rappresentante, riportante gli estremi dell'atto d'imposizione e quelli del relativo versamento.
4. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare la somma dovuta in unica soluzione entro il 31 luglio 2003, ovvero in una o due rate maggiorate degli interessi legali.

Art. 7
Sospensione termini

1. La richiesta del contribuente di avvalersi dell'agevolazione di cui ai precedenti artt. 3 e 4 comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
2. A tale fine, il contribuente dovrà presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di definizione, la relativa ricevuta di presentazione e copia del bollettino di pagamento.
3. Il procedimento giurisdizionale è sospeso per la durata di 6 mesi.
4. Conclusasi la durata della sospensione, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.
5. Sono destinatari tutti i soggetti che hanno proposto un atto introduttivo del giudizio contro un atto emesso dal Comune di Gragnano pendente all'01.01.2003.
6. E' previsto il seguente modo di calcolo per la determinazione della somma da versare:
 - 20% del valore della lite nel caso di sentenza favorevole al contribuente, non cautelare, resa alla data di presentazione della domanda di definizione;
 - Il 50% del valore della lite nel caso di sentenza sfavorevole al contribuente, determinata come sopra;

- Il 10% per la parte vinta e il 50% della parte persa in caso di soccombenza parziale;
- Il 40% del valore della lite, quando alla data di presentazione della domanda di definizione, non è stata ancora emessa la sentenza di 1° grado.

Art. 8

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

- 1) Possono essere definiti in maniera agevolata i pagamenti di somme incluse nei ruoli resi esecutori dagli uffici comunali e affidati al Servizio Nazionale dei Concessionari entro il 31.07.2004 per quanto attiene: ICI, TARSU, TOSAP, ICIAP.
- 2) Possono essere definiti in maniera agevolata i pagamenti di somme incluse nei ruoli resi esecutori dagli uffici comunali e affidati al Servizio Nazionale dei Concessionari per quanto attiene l'Imposta Comunale sugli Immobili anni dal 1993 al 1998.
- 3) Per la TARSU, ICIAP E TOSAP l'estinzione dei debiti iscritti a ruolo è condizionata al pagamento di una somma pari al 50% dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni) e delle somme dovute al Concessionario a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'espletamento delle procedure esecutive oltre gli interessi di mora maturati e il compenso dovuto al Concessionario.
- 4) Per l'ICI l'estinzione del debito iscritto a ruolo è condizionata al pagamento di una somma pari al 80% dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni) e delle somme dovute al Concessionario a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'espletamento delle procedure esecutive oltre gli interessi di mora maturati e il compenso dovuto al Concessionario.
- 5) Sono ammessi alla definizione agevolata tutte le tipologie di ruoli emessi per le seguenti entrate tributarie:
 - TARSU
 - ICI
 - TOSAP
 - ICIAP
- 6) Per avvalersi della predetta definizione agevolata, gli interessati, oltre a pagare l'importo dovuto direttamente agli sportelli del Concessionario ovvero a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, dovranno sottoscrivere e consegnare o spedire a mezzo posta al competente concessionario, un apposito modello dallo stesso distribuito.
- 7) Per i ruoli consegnati al Concessionario sarà lo stesso ad inviare a ciascun debitore un invito ad avvalersi dell'agevolazione, unitamente al bollettino di pagamento da utilizzare.
- 8) La comunicazione che sarà inviata dal Concessionario al debitore elencherà, analiticamente, gli importi iscritti a ruolo e non pagati ed accluso bollettino di pagamento; nonché l'intimazione al pagamento dell'intero debito nel caso in cui non si intenda aderire al condono.
- 9) Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della disposizione agevolativa in commento, solo limitatamente ad alcuni degli addebiti ivi contemplati, il debitore dovrà recarsi necessariamente presso gli sportelli del Concessionario per sottoscrivere l'apposito atto ed effettuare il versamento.
- 10) Eliminato.
- 11) La scadenza della definizione dei ruoli pregressi è fissata per il 15.10.2007.

Art. 9

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle

istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 10

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato, ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo della sua pubblicazione.
2. Il funzionario responsabile del Servizio Tributi è delegato a darvi ampia pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, ed anche a mezzo internet, stampa locale, affissione di manifesti e qualsiasi altra iniziativa utile allo scopo.